Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 14 ottobre 1926** — **Numero 239**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima Prodotti chimici Cesare Pegna e Figli, in Firenze: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il giorno 8 ottobre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora rimborsate.

Società Volsinia di elettricità, in Roma: Elenco delle obbligazioni 6 per cento estratte il 1° ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Società anonima del Grande albergo di Rapallo, in Rapallo: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 17ª estrazione e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Como: Elenco delle obbligazioni del prestito per il riscatto dell'acquedotto estratte il 2 ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora rimborsate.

Società anonima Conservazione legno e distillerie catrame, in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2014.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1713.**
Provvedimenti a favore della Basilicata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza e la necessità, per speciali circostanze, di provvidenze dirette a mettere in grado l'Amministrazione provinciale di Potenza di far fronte alla spesa necessaria per quel manicomio provinciale, nonchè alla copertura delle spese che occorrono per quel tubercolosario, per quegli istituti clinici e laboratorio di profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive in Basilicata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, sui fondi degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, di un mutuo fino all'importo di L. 4,000,000 a favore della provincia di Potenza per il compimento del manicomio.
Tale mutuo sarà concesso col concorso governativo del 4 per cento nel pagamento degli interessi.
La concessione di cui nel presente articolo sarà regolata dalle disposizioni vigenti sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Lo Stato assume a suo carico fino alla concorrenza massima di L. 10,000,000 ripartite negli esercizi finanziari 1926-27, 1927-28 e 1928-29, la spesa delle opere che ai termini degli articoli 5, 7, 8 e 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e della legge 24 luglio 1919, n. 1382, la provincia di Potenza deve eseguire ai fini della vigilanza igienica e della profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive.
L'esecuzione di tali opere avrà luogo a cura della Provincia suddetta in base a progetti da approvarsi dal Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e al pagamento relativo sarà provveduto dal Ministero delle finanze su certificati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio civile.
La indicata somma di L. 10,000,000 sarà prelevata dall'avanzo effettivo risultante dal consuntivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dal presente decreto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2015.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. **1708.**
Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27 ed autorizzazione di spese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065; 17 giugno 1926, nn. 996 e 997; 3 giugno 1926, nn. 911, 921, 922, 923 e 924;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno verrà stanziata annualmente, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927, la somma di L. 400,000, quale contributo dello Stato nell'onere degli interessi a carico dell'Istituto professionale di San Michele, istituito in Roma col R. decreto 4 febbraio 1926, n. 160.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1926-1927.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 60. — CASATI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 132 (modificata la denominazione) - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità, di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica, ecc.	L.	16,000
Cap. n. 326 (modificata la denominazione) - Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle corteccie di china, e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Retribuzioni paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile ed operaio addetto all'Azienda del chinino, ecc.		
Cap. n. 475-bis - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie che ne sono sprovviste, ecc.	»	14,000,000
Cap. n. 519 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Danni di guerra, ufficio centrale)	»	17,000
Cap. n. 520 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Danni di guerra, uffici provinciali)	»	133,000
Totale	L.	14,166,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 129 - Spese generali d'esercizio della Regia zecca, ecc.	L.	16,000
Cap. n. 471 - Spese per la formazione delle mappe geometriche, ecc. (soppresso)	»	(a) 5,500,000
Cap. n. 472 - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane (soppresso)	»	(a) 3,500,000
Cap. n. 473 - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine (soppresso)	»	(a) 2,500,000
Cap. n. 474 - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, ecc. (soppresso)	»	(a) 2,000,000
Cap. n. 475 - Spese per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali, ecc. (soppresso)	»	(a) 500,000
Cap. n. 514 - Saldi in contanti della indennità, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 517 - Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali, ecc. (Danni di guerra)	»	150,000
Totale	L.	16,166,000

(a) Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli dal 471 al 475 s'intendono riferiti al Cap. n. 475-bis.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 23-bis (nuovo) - Compensi ai componenti il Tribunale delle acque pubbliche	L.	30,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	L.	15,000
Cap. n. 62 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc.	»	15,000
Totale	L.	30,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	25,000
Cap. n. 12 - Sussidi ad impiegati, ecc.	»	7,000
Totale	L.	32,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 - Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria, ecc.	L.	32,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 34-bis (nuovo) - Spese per la costruzione di un Ossario in Asmara, per raccogliervi i resti degli Italiani caduti sul campo di Adua	L.	200,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 - Somma da porsi a disposizione dei Governatori, ecc.	L.	200,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 53 - Spese per gli esami, ecc.	L.	1,500,000
Cap. n. 68 (modificata la denominazione) - Posti gratuiti nei convitti nazionali, nel Convitto di Tolmino, nel Convitto Principe di Napoli, ecc.	»	210,000
Cap. n. 180 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese per il riordinamento ed il funzionamento della biblioteca, ecc.	»	15,000
Totale	L.	1,725,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 - Retribuzione ai maestri dei Comuni della Val d'Aosta, ecc.	L.	15,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	L.	500,000
Cap. n. 61 (modificata la denominazione) - Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico della Direzione generale della sanità pubblica; ricompense ai benemeriti della sanità pubblica e spese in occasione di visite di Commissioni sanitarie estere.	»	30,000
Totale	L.	530,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 - Spese occorrenti per la esecuzione del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732, ecc.	L.	30,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 30 (modificata la denominazione) - Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche delle opere pubbliche in corso di esecuzione	L.	100,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45 - Manutenzione e riparazione, ecc.	L.	100,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 - Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . L. 150,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc. . . . . L. 150,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **2016**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1699**.

Sede e circoscrizione delle Commissioni arbitrali compartimentali per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, col R. decreto 11 febbraio 1923, n. 432, e col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050; ed il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e modificato col R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, e col R. decreto 4 marzo 1926, n. 460;

Veduto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 527, concernente la ripartizione del territorio del Regno in compartimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto il decreto Ministeriale 30 aprile 1926 concernente la determinazione dei capoluoghi dei compartimenti predetti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Commissione arbitrale compartimentale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono stabilite secondo il seguente prospetto:

Numero dei comparti-menti assicurativi	Provincie costituenti la circoscrizione di ciascuna Commissione	Sede della Commissione
I	Torino, Cuneo	Torino
II	1) Novara, Pavia 2) Alessandria	Vercelli Alessandria
III	1) Genova, Imperia 2) Massa, Spezia	Genova Spezia
IV	1) Como, Milano 2) Bergamo	Milano Bergamo
V	1) Brescia 2) Sondrio 3) Cremona, Mantova	Brescia Sondrio Cremona
VI	1) Verona 2) Trento	Verona Trento
VII	1) Padova, Rovigo 2) Vicenza	Padova Vicenza
VIII	1) Venezia, Treviso 2) Udine, Belluno	Venezia Udine
IX	Trieste, Pola, Fiume	Trieste
X	1) Modena, Reggio Emilia 2) Piacenza, Parma	Reggio Emilia Parma
XI	1) Bologna, Ferrara 2) Ravenna, Forlì	Bologna Forlì
XII	1) Firenze 2) Lucca, Pisa, Livorno	Firenze Pisa
XIII	1) Arezzo 2) Siena, Grosseto	Arezzo Siena
XIV	Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Zara	Ancona
XV	1) Roma 2) Perugia	Roma Perugia
XVI	1) Aquila 2) Chieti, Teramo	Aquila Chieti
XVII	1) Benevento, Avellino 2) Campobasso	Benevento Campobasso
XVIII	1) Napoli, Salerno 2) Caserta	Napoli Caserta
XIX	Potenza	Potenza
XX	1) Foggia, Bari 2) Lecce, Taranto	Bari Lecce
XXI	1) Catanzaro 2) Cosenza 3) Reggio Calabria	Catanzaro Cosenza Reggio Calabria
XXII	1) Palermo, Trapani 2) Caltanissetta, Girgenti	Palermo Caltanissetta
XXIII	Messina, Catania, Siracusa	Catania
XXIV	Cagliari	Cagliari
XXV	Sassari	Sassari

Art. 2.

La circoscrizione di cui all'articolo precedente, andrà in attuazione il 16 ottobre 1926.

Art. 3.

Dal 16 ottobre 1926 tutti gli atti, i giudizi e le istruzioni che si sarebbero dovuti iniziare avanti le Commissioni arbitrali competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore si dovranno iniziare davanti le Commissioni competenti secondo la tabella indicata nell'art. 1.

Art. 4.

Tutte le controversie che, alla data stabilita nell'art. 2, risultino ancora pendenti, sono deferite alle Commissioni competenti secondo la nuova circoscrizione.

Tuttavia, se alla data predetta sia intervenuta l'udienza di spedizione della causa, la trattazione delle controversie medesime sarà proseguita davanti le Commissioni precedentemente competenti.

Art. 5.

La Commissione cui sia deferita una controversia, in applicazione del 1° comma dell'articolo precedente potrà disporre tutti gli atti istruttori che riterrà opportuni ai fini della decisione della controversia medesima.

Art. 6.

I primi presidenti di Corte d'appello, competenti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, stabiliranno le modalità e i termini per la trasmissione degli atti d'archivio delle segreterie delle Commissioni arbitrali che si rendesse necessaria per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2017.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1703.
Approvazione dello statuto organico dell'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui fu eretto in corpo morale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, e fu approvato il relativo statuto provvisorio;
Visto il R. decreto 6 agosto 1926, col quale fu sciolta la Commissione nominata con l'art. 7 del suddetto statuto provvisorio e fu nominata, in sua vece, una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione ed amministrazione dell'ente;
Visto il testo dello statuto organico definitivo proposto dalla Commissione straordinaria;
Ritenuto necessario che alla nomina delle cariche sociali, nella prima applicazione del predetto statuto organico definitivo, provveda, senz'altro, il Capo del Governo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto organico definitivo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto, composto di 26 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

A parziale deroga da quanto è disposto nell'art. 7 dell'annesso statuto, nella prima applicazione di esso, la nomina del Consiglio generale è fatta dal Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 55. — CASATI.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

TITOLO I.

Costituzione e fini dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, eretto in ente morale con R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto nazionale si propone di raggiungere i seguenti fini:

1° promuovere ed attuare la previdenza e l'assistenza fra i giornalisti italiani;

2° nelle forme migliori e nella misura che sarà consentita dai bilanci, provvedere:

a) a lenire le conseguenze economiche della disoccupazione, delle malattie e della invalidità e vecchiaia dei giornalisti;

b) alle vedove ed ai figli minorenni, orfani dei giornalisti;

c) ad aiutare, nei limiti del possibile, coloro che attualmente non esercitano il giornalismo, ma che l'esercitarono per un congruo numero d'anni;

3° ad attuare le migliori forme assicurative sulla vita a favore dei giornalisti e delle loro famiglie;

4° a conseguire, appena possibile, per i giornalisti iscritti all'Istituto, che abbiano esercitato sempre ed esclusivamente la professione di giornalista una pensione, e per le vedove ed i figli minorenni un assegno vitalizio.

Art. 3.

I fini di cui all'articolo precedente potranno essere raggiunti gradualmente, secondo le disponibilità assicurate dagli esercizi finanziari, e con le modalità che volta per volta saranno stabilite con apposite norme regolamentari.

TITOLO II.

Delle iscrizioni.

Art. 4.

Sono iscritti all'Istituto i soci del Sindacato nazionale professionale dei giornalisti, giuridicamente riconosciuto,

salvo ratifica del Comitato direttivo permanente dell'Istituto.

Art. 5.

Possono essere ammessi come soci i giornalisti non iscritti al Sindacato professionale nazionale dei giornalisti giuridicamente riconosciuto, nei cui confronti le Amministrazioni dei rispettivi periodici si sieno impegnate ad applicare integralmente il contratto di lavoro sindacale.

TITOLO III.

Degli organi dell'Istituto.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;
b) il Comitato direttivo permanente;
c) i revisori.

Art. 7.

Il Consiglio generale è nominato con decreto Reale dietro proposta del Ministro per l'economia nazionale, su designazione del Sindacato nazionale professionale dei giornalisti, giuridicamente riconosciuto, il quale Sindacato sottoporrà al Ministro una lista di 50 nomi per la scelta.

Esso è composto di 25 membri che durano in carica 5 anni, con l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno presso la sede dell'Istituto.

Le spese dei componenti il Consiglio generale residenti fuori Roma, per il loro intervento alle sedute, sono a carico dell'Istituto.

Art. 8.

Nella sua prima adunanza il Consiglio generale nomina nel proprio seno:

un presidente;
un vice presidente;
un segretario generale;
un amministratore;
un vice segretario generale.

Essi costituiscono il Comitato direttivo permanente il quale dura in carica 5 anni.

Art. 9.

Il presidente è capo dell'Istituto, lo rappresenta in tutti i rapporti giuridici, amministrativi e morali, e può delegare i suoi poteri ad altro dei componenti il Comitato direttivo, quando il vice presidente sia impedito od assente, e volta per volta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Il segretario generale dirige la segreteria ed è capo del personale.

L'amministratore è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità, presenta i progetti di bilancio e provvede alle erogazioni ed all'investimento dei fondi sociali secondo le deliberazioni del Comitato direttivo permanente.

Il vice segretario generale è a disposizione.

Art. 10.

Quando due o più membri del Comitato direttivo permanente vengano a cessare dalle loro funzioni saranno surrogati per deliberazione del Consiglio generale.

Art. 11.

Il Comitato direttivo è convocato con lettera raccomandata dal presidente, di sua iniziativa.

Il vice presidente o due consiglieri possono chiederne la convocazione.

Per deliberare validamente occorre la presenza di tre componenti il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 12.

Quando cinque o più componenti il Consiglio generale venissero a cessare dalle loro funzioni, il Comitato direttivo dovrà provvedere immediatamente a richiedere al Ministero competente la loro sostituzione.

Art. 13.

Il Comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni:

1° rappresenta l'Istituto, ne tutela gli interessi e ne esercita l'attività, e gestisce l'amministrazione in tutti i rami;

2° prepara e studia i nuovi servizi di previdenza, beneficenza, assistenza, ecc., secondo i fini sociali; li organizza, ne compila i relativi regolamenti in armonia con le risultanze del bilancio e li pone in esecuzione dopo che siano stati approvati dal Consiglio generale;

3° veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

4° compila i bilanci, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale;

5° studia le proposte da sottoporsi al Consiglio generale;

6° convoca le sedute del Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;

7° delibera in primo grado sulle domande di ammissione;

8° trasmette i bilanci al Ministero dell'economia nazionale, cura con esso tutti i rapporti inerenti all'Istituto secondo le prescrizioni di legge.

Art. 14.

Il Consiglio generale:

a) elegge il Comitato direttivo;
b) approva i bilanci;
c) decide in grado di appello sulle ammissioni e sulle negate ammissioni e sulle radiazioni;
d) decide sulle questioni di massima che interessano l'azione del Comitato direttivo;
e) approva i regolamenti relativi ad ogni nuovo esercizio;
f) provvede ad ogni altra mansione deferitagli dalla legge e dal presente statuto.

Consiglio generale.

Art. 15.

Le sessioni del Consiglio generale sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie in numero di due per anno, avranno luogo, l'una nel dicembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, per la gestione dell'anno prossimo, e l'altra nel marzo, per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi debbono essere mandati a ciascun componente il Consiglio generale insieme con l'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della riunione.

Nello stesso periodo debbono rimanere negli uffici sociali i registri ed i documenti giustificativi, a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

Le sessioni straordinarie saranno convocate per iniziativa del presidente o del Comitato direttivo oppure ad istanza di almeno dieci componenti il Consiglio generale.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio generale, convocato con lettera raccomandata, sono presiedute dal presidente o dal vice presidente in assenza del presidente.

Esse sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno tredici componenti; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione ha luogo un'ora dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni si adottano per alzata e seduta quando non sia chiesto da due dei presenti la votazione segreta o per appello nominale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Dei revisori.

Art. 17.

Nella seduta annuale del Consiglio generale nella quale viene eletto il Comitato direttivo si eleggono (eventualmente, anche tra persone non appartenenti all'Istituto) tre sindaci effettivi e due supplenti.

I medesimi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Verificandosi nel corso dell'anno una vacanza fra i sindaci effettivi, la medesima viene coperta dal sindaco supplente più anziano d'età.

I sindaci hanno l'incarico di esaminare i bilanci ed i resoconti; essi vigilano l'andamento della contabilità, eseguiscono verifiche ed ispezioni ogni volta che lo credano opportuno e presentano annualmente una relazione all'assemblea dei soci.

Possono assistere alle sedute del Comitato direttivo ma non vi hanno voto.

Art. 18.

L'iniziativa per le modificazioni da apportarsi allo statuto spetta al Comitato direttivo, e questo sottoporrà al Consiglio generale quelle proposte concrete che venissero presentate da non meno di cinque componenti il Consiglio generale o da non meno di 50 soci.

TITOLO III.

Patrimonio dell'Istituto.

Art. 19.

I proventi dell'Istituto si distinguono in ordinari e straordinari.

Appartengono alla prima categoria:

a) i redditi patrimoniali;

b) il gettito della marca appositamente istituita con R. decreto del 14 gennaio 1926, n. 256, disciplinata dal regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1926, n. 1196;

c) il contributo di cui all'art. 23 del contratto di lavoro giornalistico in data 1° ottobre 1925, da erogarsi esclusivamente secondo il disposto di detto art. 23.

Appartengono alla seconda categoria: i lasciti e le oblazioni.

Art. 20.

Il patrimonio dell'Istituto risultante dagli avanzi di ogni esercizio, dopo le erogazioni stabilite negli articoli successivi, deve essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, da rendersi e conservarsi nominativi.

Per il funzionamento dell'Istituto si terranno a conto corrente presso un Istituto di credito di riconosciuta solvibilità quelle somme che il Comitato direttivo crederà necessario.

Art. 21.

La gestione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è autonoma: ogni anno si procederà alla compilazione di un bilancio consuntivo contenente tutte le operazioni fatte, e che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio generale.

Art. 22.

Le entrate ordinarie dell'Istituto, ad eccezione di quella indicata dal comma *c*) dell'art. 19, dopo il primo bilancio consuntivo, verranno ripartite nel modo seguente:

1/20 al fondo spese d'amministrazione ed eventuali;

1/20 alla riserva;

16/20 al fondo assicurazioni ed assegni per gli anziani;

2/20 al fondo opere di assistenza.

In caso di deficienza di uno o più dei singoli fondi, le prelevazioni necessarie saranno fatte prima: dal fondo spese di amministrazione ed eventuali, poi dai fondi esuberanti; ed infine dal fondo riserva. Tali prelevamenti non potranno farsi che fino alla compilazione del prossimo bilancio.

TITOLO IV.

Assicurazione e sussidi.

Art. 23.

A favore di ogni socio che non abbia compiuto il sessantesimo anno di età, l'Istituto contrarrà una polizza di assicurazione sulla vita per capitale differito o rendita differita a versamenti liberi, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Sarà in facoltà di ciascun assicurato di variare il tipo della propria polizza dietro autorizzazione del Comitato direttivo permanente.

Pagato il primo premio, l'Istituto curerà che sulla polizza di ciascuno dei soci che sia munito di un contratto di lavoro, sia accreditato periodicamente l'importo dei versamenti di cui all'art. 23 del detto contratto di lavoro.

Per tutti i soci l'Istituto verserà in aumento della polizza una quota annua, ripartendo, sul conto individuale di ciascun socio, una parte dei propri introiti.

Art. 24.

Per i soci che abbiano superato i 60 anni di età pei quali non sia possibile il contratto di assicurazione, verrà provveduto con un versamento su libretto di risparmio al portatore presso un istituto scelto dal Comitato direttivo.

Tutta la materia di cui al presente articolo sarà precisata da apposito regolamento.

Art. 25.

Il trattamento a favore delle vedove e degli orfani dei soci verrà stabilito da apposito regolamento dopo il secondo bilancio consuntivo dell'Istituto.

Art. 26.

Le Casse pie di previdenza preesistenti al R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1599, per l'accentramento nel patrimonio dell'Istituto nazionale del fondo carta di cui al detto decreto, avranno diritto ad una integrazione dei fondi da esse Casse destinati ai servizi di previdenza e di assistenza per la vecchiaia a favore dei loro soci, nei modi e nella misura che saranno previsti da apposito regolamento.

Disposizioni transitorie.

Fino a che il Comitato direttivo non avrà proposto e il Consiglio generale non avrà approvato apposito regolamento per l'attuazione di un servizio mutui cambiari e di un servizio sovvenzioni, per malattia, per grave sventura domestica, per disoccupazione e per constatata inabilità permanente congiunta a povertà, a favore dei soci, nonchè per l'aiuto alle persone di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, detti servizi verranno lasciati esercitare alle Casse di previdenza delle associazioni locali.

Il Regio Commissario: ALESSANDRO LUPINACCI.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2018.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1705**.

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname, in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 23 dicembre 1925 del presidente dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste;
Visto l'atto costitutivo della predetta Associazione in data 31 gennaio 1920;
Visto lo statuto dell'Associazione medesima;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è approvato.

Art. 2.

L'Associazione predetta dovrà ottenere l'approvazione del Regio Governo per ogni modificazione del proprio statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 57. — CASATI.

Statuto dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname, con sede in Trieste.

Titolo e sede.

Art. 1.

L'Associazione degli interessati nel commercio del legname, eretta in ente morale con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1705, ha la sua sede in Trieste.

Scopi.

Art. 2.

L'Associazione ha per fine di tutelare gli interessi del commercio del legname di Trieste, favorendone in ogni guisa lo sviluppo e l'attività, sia col fornire pareri ed informazioni, sia col formulare proposte alle autorità competenti e promovendo lo studio e la risoluzione di ogni questione che interessi tale ramo di traffico.

Essa funge da Associazione sindacale di datori di lavoro per il ramo legnami nella provincia di Trieste ed all'uopo cura l'assistenza, l'istruzione e l'educazione morale e nazionale dei suoi associati.

All'Associazione incombe, a sensi dell'art. 4 del regolamento doganale provvisorio per il punto franco allo scalo legnami di Servola (decreto del cessato Commissariato generale civile per la Venezia Giulia d.d. 9 aprile 1922, n. 6406/14318) l'obbligo della manutenzione dell'edificio di Dogana costruito a spese dell'Associazione sul detto scalo.

Patrimonio.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dall'ammontare degli avanzi finanziari di gestione, qualora ad essi non venga data speciale destinazione, e da depositarsi presso una Banca;
b) della consistenza della proprietà immobile;
c) della consistenza di titoli.

Entrate.

Art. 4.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai seguenti titoli:
a) dalla tassa d'iscrizione nell'ammontare di L. 500 per ogni nuovo socio;
b) da un canone annuale di L. 200 per ogni ditta associata;
c) dai proventi derivanti dalla tassa speciale consegna legnami (decreto del cessato Commissariato generale civile n. 6406/1231 d. d. 28 marzo 1922);
d) da eventuali interessi patrimoniali, oblazioni e qualsiasi altro provento.

Soci.

Art. 5.

Potranno appartenere all'Associazione in qualità di soci ordinari tutte le ditte che esercitano il commercio in legnami e che siano regolarmente iscritte alla Camera di commercio a Trieste, nonchè i mediatori del ramo legnami.

Art. 6.

Per entrare a far parte dell'Associazione si dovrà farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

Assemblea generale dei soci.

Art. 7.

L'Associazione è retta da un'assemblea generale costituita da tutti i soci.

Nell'assemblea generale ogni socio ha un voto solo.

Il diritto a voto sarà esercitato da un legale rappresentante della ditta associata oppure da un delegato all'uopo regolarmente designato per iscritto.

Art. 8.

L'assemblea generale ordinaria avrà luogo annualmente nei primi tre mesi dell'anno.

Potranno inoltre essere convocate delle assemblee generali straordinarie ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo stimasse opportuno quando almeno un quinto dei soci ne facesse domanda scritta al Consiglio di amministrazione, formulando le proposte da sottoporre all'assemblea stessa.

Art. 9.

La convocazione di un'assemblea generale seguirà mediante analoga comunicazione, contenente il relativo ordine del giorno, con invito diretto ad ogni associato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

In caso di particolare urgenza l'assemblea potrà essere convocata anche senza riguardo al termine previsto al precedente capoverso.

Le assemblee generali saranno presiedute dal presidente dell'Associazione e in caso di suo impedimento dal vice-presidente oppure dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea generale sarà validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, dopo trascorsa mezz'ora da quella indicata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 11.

Nell'assemblea generale ordinaria sarà presentato dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo per l'anno decorso, nonchè il preventivo per l'anno in corso. L'anno sociale coinciderà con l'anno solare.

L'assemblea generale ordinaria eleggerà ogni anno il Consiglio di amministrazione, nominando altresì due sindaci per l'esame del bilancio.

Art. 12.

L'assemblea generale delibererà con forza obbligatoria per tutti i soci:

a) su argomenti d'interesse comune, sieno essi proposti dal Consiglio di amministrazione o dai soci;

b) su modificazioni da apportarsi allo statuto;

c) sull'espulsione di un socio;

d) sullo scioglimento dell'Associazione e sui provvedimenti da prendere in tale caso circa la destinazione del capitale sociale.

Art. 13.

Le deliberazioni dell'assemblea generale saranno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccezione fatta per quelle riguardanti l'oggetto indicato al punto *b*) dell'art. 12, per il quale occorrerà una maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti, e l'oggetto indicato al punto *d*) dello stesso articolo, per il quale occorrerà la maggioranza prevista dall'art. 21.

Art. 14.

La votazione sull'espulsione dei soci sarà segreta.

Le elezioni seguiranno per scrutinio segreto a mezzo di schede, a semplice maggioranza di voti, in caso di parità di voti deciderà la sorte.

Per le altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Sulle discussioni dell'assemblea generale sarà tenuto regolare verbale firmato dal presidente e controfirmato dal direttore (art. 20).

Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione si compone di:

a) un presidente, un vice-presidente e cinque consiglieri eletti dall'assemblea generale ordinaria;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione, di cui al punto *a*) dovranno essere titolari delle ditte associate e, trattandosi di società commerciali, soci aperti delle ditte medesime.

I membri del Consiglio di amministrazione dovranno possedere la cittadinanza italiana.

Il Consiglio di amministrazione resterà in carica un anno e sarà rieleggibile.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione, cui è affidata l'amministrazione dell'Associazione, provvederà alla attuazione degli scopi dell'Associazione e alla esecuzione dei deliberati della assemblea generale e giudicherà senza sindacato sulle domande di ammissione a socio.

Art. 18.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle adunanze di prima convocazione occorre l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Presidente.

Art. 19.

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alle autorità.

Egli convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e le assemblee generali dei soci, sbriga gli affari di ordinaria amministrazione e sottoscrive tutti gli atti sociali con la controfirma del direttore.

Direttore.

Art. 20.

L'Associazione ha alle sue dipendenze il direttore nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore ha la responsabilità dell'andamento regolare dell'ufficio, controfirma gli atti sociali e provvede alla compilazione delle relazioni.

Scioglimento dell'Associazione.

Art. 21.

Lo scioglimento dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname può avvenire per completa consumazione del patrimonio sociale e per espressa volontà dell'assemblea generale, e la determinazione deve essere presa coll'intervento di almeno tre quarti dei soci iscritti e colla maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza nella prima convocazione, la proposta di scioglimento dovrà essere presentata in una seconda assemblea e la relativa deliberazione potrà essere presa colla maggioranza di due terzi degli intervenuti, senza riguardo al loro numero.

Art. 22.

Nel caso di completa consumazione del patrimonio sociale il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 23.

E' in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze di sciogliere l'amministrazione dell'Associazione in caso di difettoso e irregolare funzionamento, e di disporre del patrimonio eventualmente disponibile a favore di opere di pubblica utilità nel campo del commercio del legname, qualora l'ente venisse definitivamente liquidato.

Art. 24.

A quanto non è previsto dal presente statuto, che ha vigore dalla data del decreto Reale di erezione in ente morale dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname, verrà provveduto con speciali regolamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2019.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1710.

14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1926, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA'

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, occorre uno stanziamento di L. 37,000, in aggiunta ai fondi precedentemente autorizzati, per lavori di restauro e di miglioramento del Palazzo del Senato. Inoltre, occorre inscrivere, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio stesso, L. 70,000, per contributi alla Scuola d'arte musiva in Ravenna ed all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana, per stranieri, presso la Regia università di Perugia.

A tali occorrenze può provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,392,401, rimane disponibile la somma di L. 27,607,599;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 107,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 710 (aggiunto - in conto competenza) - Opere di restauro e miglioramento del Palazzo del Senato . . . . L. 37,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 96 - Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e d'istituti d'arte, ecc. . . . . . . » 20,000

Cap. n. 161-ter (nuovo) - Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana per stranieri presso la Regia università di Perugia, per il periodo dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1926 (R. decreto 25 marzo 1926, n. 680) . . . . » 50,000

L. 107,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2020.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. **1711.**

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1926, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-1927.

MAESTA'

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e della economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario, occorre inscrivere nuove assegnazioni per un complessivo importo di L. 980,000, per l'effettuazione delle seguenti spese:

Ministero degli affari esteri:

L. 300,000 per assegni e indennità per nuovi Regi consolati, da istituire in India e nel Canadà.

Ministero della pubblica istruzione:

L. 80,000 per lavori di restauro dell'Osservatorio di Capodimonte;
L. 100,000 per scavi, di interesse archeologico, in Albania.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 500,000 per spese di trasferimento dei Regi istituti superiori agrario e di medicina veterinaria di Milano.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prelevare la somma necessaria dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,499,401, rimane disponibile la somma di L. 27,500,599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 980,000, da inscriversi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 20 - Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc. . . . . L. 300,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 153 - Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . . . . L. 80,000

Cap. n. 164 *ter* - Lavori urgenti di conservazione e restauro di edifici monumentali, ecc. . » 100,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 171-*bis* (nuovo) - Spese per il trasferimento in nuove sedi del Regio istituto superiore agrario e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano . . . . » 500,000

L. 980,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 63. — CASATI.

DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cerreto Sannita.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto la relazione del Regio commissario di Cerreto Sannita circa la gestione comunale;

Ritenuto che egli per espletare il suo mandato ha bisogno che i poteri scadenti l'11 corrente, vengano prorogati di altri tre mesi;

Letto il rapporto 3 ottobre 1926 del Sottoprefetto di Cerreto Sannita;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Cerreto Sannita sono prorogati di altri mesi tre.

Benevento, addì 9 ottobre 1926.

p. *Il Prefetto*: DI SANZA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 9 ottobre 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	663356	17.50	Masini *Santina* fu Giuseppe, moglie di Puccio Giuseppe, domiciliata a Novi Ligure (Alessandria) vincolata.	Masini *Maria Santina* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	342412	60 —	*Ferrara* Pasquale di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Arienzo (Caserta).	*Ferraro* Pasquale di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	607 608	Cap. 25,000 — Id. 25,000 —	*Chiorazza Vincenzo* fu *Gerasio.*	*Chiorazzo Pasquale Vincenzo* fu *Gerardo.*
Cons. 5 %	408132	1,325 —	Martinelli *Maria Lucia* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Galbusera Elena fu Arnaldo, vedova Martinelli, domic. a Napoli.	Martinelli *Maria-Luisa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	187997	220.50	Contin di Castelseprio *Eleonora* di Francesco, minore, moglie di Ferria *Vittorio Lorenzo* di Giovanni, domic. in Alba (Cuneo), vincolata.	Contin di Castelseprio *Maria-Eleonora* di Francesco, minore, moglie di Ferria *Lorenzo-Vittorio* di Giovanni, domic. come contro, vincolata.
»	750881	56 —	Ripamonti *Aldo* fu Angelo, minore, sotto la p. p. della madre Bartesaghi Giovanna di Battista, vedova Ripamonti Angelo, domiciliata a Milano.	Ripamonti *Rinaldo* fu Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	375559	25 —	Villa *Maria* fu Michele, minore, sotto la *p. p. della madre Ortuani Giacomina* di Luca, vedova di Villa Michele, domic. a Chignolo Po (Pavia), con usufrutto vitalizio a Ortuani Giacomina ecc. come sopra.	Villa *Carlotta-Maria* fu Michele *e fu Ortuani Maria Giacomina*, minore *sotto la tutela di Villa Fiorina fu Giuseppe ved. di Sartorio Augusto*, domic. come contro; senza usufrutto.
»	375561	25 —	Villa Teresa fu Michele, minore ecc. come la precedente e con usufr. vital. come la precedente.	Villa Teresa fu Michele *e fu Ortuani Maria-Giacomina*, minore ecc. come la precedente e senza usufrutto.
»	274722	265 —	Manzi *Giovanna* fu Giuseppe, moglie di Sinapi Luigi fu Enrico, domic. ad Elena (Caserta) vincolata.	Manzi *Maria-Giovanna* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
» » » »	392655 392656 392657 392659	55 — 55 — 55 — 55 —	Cozzolino Itala Id. Vincenzo Id. Maria Id. Giuseppe fu Pasquale, minori sotto la patria potestà della madre Pacifici Matilde, ved. Cozzolino, domic. a Napoli.	Cozzolino Itale Id. Vincenzo Id. Maria Id. Giuseppe fu Pasquale minori, sotto la *tutela* di Pacifici Matilde, ved. ecc. come contro.
»	147412	25 —	*Capece Minutolo Misitano* Raffaela fu Domenico, moglie di Galletti Letterio, domic. a Messina.	*Misitano Capece Minutolo* Raffaela fu Domenico, moglie, ecc. come contro.
»	205933	1,730 —	Giovinazzi Teresa fu Ernesto, moglie di Magliola Michele, Giovinazzi Rosa fu Ernesto nubile, Giovinazzi Alfonso fu Ernesto, Giovinazzi Carlo-Mario, Guido e Anna fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Saltelli Maria fu Alfonso, tutti quali eredi indivisi di Giovinazzi Ernesto fu Luigi, domic. a Roma, con usuf. vital. a Saltelli Maria fu Alfonso, ved. di Giovinazzi Ernesto.	Giovinazzi Teresa fu Ernesto, moglie di Magliola Michele; Giovinazzi Rosa fu Ernesto, nubile; Giovinazzi *Luigi* fu Ernesto, Giovinazzi Alfonso fu Ernesto, ecc. come contro, e con usuf. vital. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	200256	4,985 —	D'Harcourt Adele fu Erasmo, moglie di Piccolomini Clementini Carlo, domic. a Siena; con usuf. a *Ungher* di Lowemberg Maria fu Francesco ved. di d'Harcourt Edoardo, domic. a Sanremo.	Intestata come contro, con usuf. a *Unger* di Lowemberg Maria *o Maria Teresa* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
3.50 %	780475	42 —	Sceti Angiolina fu Augusto, moglie di *Gianella* Gaetano, domic. a Campertogno (Novara).	Sceti Angiolina fu Augusto, moglie di *Pianella* Gaetano, domic. come contro.
»	351760	17.50	*Degaudenzi* Catterina di Giacomo, moglie di Degaudenzi Gaudenzio, domic. a Rassa (Novara).	*Terzoli* Catterina di Giacomo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	159781	1,150 —	Zavanella Annita fu *Vincenzo Enrico*, moglie di Vittoria Leonardo, domic. a Mantova, vincolata.	Zavannella Annita fu *Enrico*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	251799	360.50	Somalvico Angiola o Angela fu Giacomo, minore sotto la curatela del marito Brambilla *Cesare* domic. a Sesto S Giovanni (Milano) vincolata per dote della titolare e con usuf. vital. a Leveroni Vittoria fu Giacomo, ved. Somalvico, rimaritata a Pellai Antonio, domic. a Ossuccio (Como).	Somalvico Angiola o Angela fu Giacomo, minore sotto la curatela del marito Brambilla *Anacleto-Cesare*, domic. come contro; vincolata e con usuf. vital. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 2ª emissione	383 384 385	Cap. 1,900 — Id. 2,100 — Id. 1,800 —	Gueraldi Elsa » Ida » Arturo fu Arturo, minori sotto la p. p. della madre Orlandini *Celestina*, ved. di Arturo Gueraldi.	Gueraldi Elsa » Ida » Arturo fu Arturo, minori sotto la p. p. della madre Orlandini *Ortensia*, ved. ecc. come contro.
3.50 %	292987	105 —	*Mijno Lucia* moglie di Pellegrino Michele, Catterina, nubile, Agostino, maggiorenni, Anna, minore emancipata sotto la curatela del marito Barale *Luigi* di *Giacomo*, *Petronilla*, *Francesco* e Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Adamo Giovanna di Bartolomeo, tutti figli del fu Costanzo, domic. a Cuneo, ed eredi indivisi della defunta *Mijno* Catterina fu Giuseppe; con usuf. vital. a Adamo Giovanna di Bartolomeo, ved. di *Mijno* Costanzo, domic. a Cuneo.	*Miino Antonia-Maddalena*, moglie di Pellegrino Michele, Catterina nubile, Agostino, maggiorenni, Anna minore emancipata sotto la curatela del marito Barale *Battista Giuseppe Luigi* di *Battista*, *Maria-Lucia-Petronilla*, *Francesca* e Giuseppe sotto la p. p. della madre Adamo Giovanna Teresa di Bartolomeo, tutti figli del fu Costanzo, domic. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Adamo Giovanna Teresa di Bartolomeo ved. di *Miino* Costanzo, domic. ecc. come contro.
Cons. 5 %	335289	135 —	Barale Maria Giovanna e Margherita Giovanna fu *Luigi*, minori sotto la tutela di Barale Giuseppe fu Giacomo, eredi indivisi del padre, domic. a Cuneo.	Barale Maria Giovanna e Margherita Giovanna fu *Battista-Giuseppe-Luigi*, minori ecc. come contro.
»	136347	800 —	*Magnaghi* Ambrogio.	*Magnagni* Ambrogio *fu Carlo*.
»	372174	100 —	Ghigo *Francesco* di Baldassare, minore sotto la p. p. del padre domic. a Fossano (Cuneo).	Ghigo *Francesca-Lodovica* di Baldassare, minore ecc. come contro.
»	123039	1,520 —	Bianchi Angela fu Ambrogio, moglie di De La Feld *Uberto* di Arturo, domic. a Napoli, vincolata.	Bianchi Angela fu Ambrogio, moglie di De La Feld *Giuseppe-Alberto*, domic. a Napoli, vincolata.
Buoni Tesoro novennali 5ª Serie	42 43 44 45	Cap. 30,000 — Id. 50,000 — Id. 50,000 — Id. 50,000 —	Cantù *Antonietta*, Maria, Giuseppina ed Anna fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Larghi *Caterina* fu Luigi ved. Cantù, in parti uguali.	Cantù *Giuseppina-Antonia*, Maria, Giuseppina ed Anna fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Larghi *Catterina-Angiola* fu Luigi, ved. Cantù, in parti uguali.
Ricevute provvisorie rilasciate dalla Tesoreria di Caserta il 1° dicembre 1925.	808 810	Id. 20,000 — Id. 22,000	Fusco Raffaela di Antonio. Fusco Maria Caterina di Antonio.	Fusco Raffaela » Maria Caterina di Antonio, minori *sotto la p. p. del padre*

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria emessa dalla Sezione Regia tesoreria di Lecce il 17 ottobre 1924	47	2,000 —	Carlo *di Giurdignano* di Michele.	*Alfarono Capece* Carlo *dei Baroni di Giurdignano* di Michele.
Cons. 5 %	390797	3,000 —	Bezzio Ida di Agostino, *nubile* domic. a Casale (Alessandria); con usuf. a Rei Agostino fu Michele.	Bezzio Ida di Agostino, *minore sotto la p. p. del padre,* domic. come contro e con usuf. come contro.
3.50 %	149167	1,750 —	Cardin *Adele* fu Domenico, nubile dom. a Venezia.	Cardin *Maria Teresa Adelaide* fu Domenico, domic. a Venezia.
»	228971	535.50	Giampaolo Marietta fu Gaetano, moglie di *Luigi* Paonitti di Francesco Saverio, domic. a Campobasso.	Giampaolo *Rosina-Pasqualina-Maria-Carmela* fu Gaetano, moglie di *Luigi-Maria* Paonetti di Francesco Saverio, domic. a Campobasso.
»	223310	87.50	Ponzo Vitalina fu Giuseppe, moglie di *Grassi* Francesco, domic. a Cuneo, vincolata.	Ponzo Vitalina fu Giuseppe, moglie di *Grasso* Francesco, domic. a Cuneo, vincolata.
» »	476060 457826	73.50 73.50	*Grassi* Francesco fu Stefano, domic. a Cuneo, vincolata.	*Grasso* Francesco fu Stefano, domic. a Cuneo, vincolata.
»	507492	1,050 —	Longobardi *Anna* fu Raffaele, nubile, domic. a Napoli.	Longobardi *Marianna* fu Raffaele, nubile, domic. a Napoli.
»	729406	42 —	Tripani *Ernesto* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Colobraro (Potenza).	Tripani *Ernesta* di Domenico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	180404	210 —	Rosso Eugenio fu Carlo, domic. a Bussoleno (Torino), con usuf. a Tatti Matilde fu Giuseppe, ved. Rosso.	Rosso Eugenio fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Tatti Matilde* fu Giuseppe, ved. Rosso: con usuf. come contro.
» 3.50 % 3.50 % Categoria A	385949 809407 40980	1,100 — 910 — 840 —	Boario *Carolina* fu Innocenzo, moglie di *Bosco* Giovanni fu Luigi, domic. a Zanco di Villadeati (Alessandria), con usuf. a Boario Stefano fu Innocenzo.	Boario *Margherita-Carolina* fu Innocenzo, moglie di *Rosso* Giovanni fu Luigi, domic. come contro e con usuf. come contro.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	158	Cap. 5,800 —	*Douglas Scotti* Giuseppe fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Cigala Fulgori Maria-Concetta.	*Scotti Douglas di Vigoleno* Giuseppe fu Filippo, minore ecc. come contro.
»	159	Id. 5,800 —	*Douglas Scotti* Carlo fu Filippo, minore ecc. come la precedente.	*Scotti Douglas di Vigoleno* Carlo, minore ecc. come la precedente.
»	160	Id. 5,800 —	*Douglas Scotti* Antonietta fu Filippo, minore ecc. come la precedente.	*Scotti Douglas di Vigoleno* Antonietta fu Filippo, minore ecc. come la precedente.
3.50 % » » » »	463634 598807 615702 617578 617598	175 — 24.50 7 — 24.50 7 —	Ditta Fratelli Gressani fu Nicolò di Tolmezzo, costituita dai signori Giacomo e Giovanni Gressani fu Nicolò, domic. a Tolmezzo, vincolate.	Gressani Giacomo e Giovanni fu Nicolò, domic. a Tolmezzo (Udine) proprietari indivisi.
Cons. 5 % » »	323015 335242 361954	55 — 60 — 100 —	Martin *Chiaffredo* fu Chiaffredo, domic. a Casteldelfino (Cuneo).	Martin *Giovanni-Chiaffredo* fu Chiaffredo, domic. come contro.
»	237841	55 —	Rota Giacomo fu Battista, minore sotto la p. p. della madre *Tomasetti* Margherita fu Carlo Giuliano, ved. Rota, domic. a Mù (Brescia).	Rota Giacomo fu Battista, minore sotto la p. p. della madre *Tomasotti* Margherita fu Carlo Giuliano, ved. ecc. come contro.
»	10544	225 —	Benini Giuseppa e Teresa fu *Luigi*, minori sotto la tutela di Lazzarini Annibale fu Paolo, domic. a Cremona.	Benini Giuseppa e Teresa fu *Antonio-Luigi*, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Regia tesoreria di Napoli il 28 marzo 1925	12414	Cap. 5,000 —	Volpe Emilio fu Vincenzo per conto di *Zampica* Giuseppe fu Domenico.	Volpe Emilio fu Vincenzo per conto di *Zampiga* Giuseppe fu Domenico.
Cons. 5 %	343073	285 —	Ruggiero *Maria-Grazia* e Vincenzo di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, in parti uguali, domic. a S. Agnello (Napoli).	Ruggiero *Grazia* e Vincenzo di Antonio, minori ecc. come contro.
3.50 %	704673	350 —	Congregazione di Carità di Frossasco (Torino) per l'erigendo Asilo Infantile in detto Comune; con usuf. vital. a Salvaj *Angelo* fu Angelo, domic. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Salvaj *Michelangelo* fu Angelo, domic. a Torino.
Cons. 5 %	312261	250 —	Ortini Angela moglie di Di Blasi Gaetano, domic. a Palermo; con usuf. vital. a Leone *Rosalia* fu Alfonso, ved. di Mignosi Salvatore, domic. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Leone *Rosa* fu Alfonso, ved. di Mignosi Salvatore, domic. a Palermo.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Regia tesoreria di Torino il 19 novembre 1924.	4207	Cap. 5,000 —	Cuffia Giuseppe fu *Pantaleone*.	Cuffia Giuseppe fu *Bartolomeo*.
Cons. 5 %	165389	425 —	Mazzoni *Antonio* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Aicardi-Ghironi Lina, ved. di Mazzoni Giovanni, domic. a Terni (Perugia).	Mazzoni *Antonino* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 settembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 14).

Smarrimento di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 605 — Data della ricevuta: 6 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Lanzillo Eugenio di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 460 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data della ricevuta: 15 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: avv. Carlo Cersi fu Valeriano, per conto dei fratelli Gabbiani — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 3000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data della ricevuta: 11 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Fargione Sante di Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 13 ottobre 1926

Francia	72.20	New York	25.18
Svizzera	487.54	Dollaro Canadese	25.42
Londra	122.115	Oro	485.86
Olanda	10.10	Belgrado	45 —
Spagna	379 —	Budapest (pengö)	0.0362
Belgio	71.75	Albania (Franco oro)	487 —
Berlino (Marco oro)	6 —	Norvegia	5.57
Vienna (Schillinge)	3.64	Polonia (Sloty)	—
Praga	75.75	Rendita 3,50 %	66.95
Romania	13 50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	130.025	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	23.40	Consolidato 5 %	87.35
Peso Argentino carta	10,30	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.30

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra d'igiene, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 1° dicembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 15 settembre 1926.

Il direttore: P. STAZZI.

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.